Sede Legale
Via del Tritone, 46 - 00187 Roma
Tel. 066797875 – Fax 06 6786271
www.enbass.it
mail:info@enbass.it

E.N.B.Ass.

L'Ente Nazionale Bilaterale del settore agenzie di Assicurazione, è costituito dall'associazione datoriale e dalle OO.SS First-CISL, Fisac-CGIL, FNA e UILCA, sottoscrittrici del **CCNL del 20 novembre 2014** e ha la funzione di rendere operative le prescrizioni del CCNL di riferimento (art. 4 CCNL 2014).
L'Ente, del quale fanno parte i singoli agenti con i loro lavoratori dipendenti, è costituito nella forma di associazione non riconosciuta e non persegue fini di lucro.

L'Ente è totalmente operativo da settembre 2015 e fornisce i suoi servizi attraverso il portale www.enbass.it . Oltre ad occuparsi delle specifiche funzioni così come delineate dall'art. 4 del CCNL (vale a dire nei settori della ricerca, dello studio, della formazione e quanto altro), **provvede direttamente al versamento al datore di lavoro di una indennità, in caso di assenza per malattia e/o infortunio di un dipendente, che abbia impedito la prestazione lavorativa.**
Inoltre è attiva la convenzione con una Cassa Malattia (CASSA RBMSALUTE) che prevede **l'assistenza sanitaria per i dipendenti e per gli agenti, con possibilità di integrare la stessa attraverso una particolare convenzione e inserire anche i familiari.**

FAQ ENBASS

Cos'è l'ENBAss?
E' l'Ente Nazionale Bilaterale del settore agenzie di assicurazione è costituito dalle associazioni datoriali e dalle OO.SS. di rappresentanza dei lavoratori dipendenti sottoscrittrici del CCNL Anapa-Unapass del 20 novembre 2014 e ha la funzione di rendere operative diverse prescrizioni del CCNL di riferimento (art. 4 CCNL 2014). L'ente, del quale fanno parte i singoli agenti con i loro lavoratori dipendenti, è costituito nella forma di associazione non riconosciuta e non persegue fini di lucro.

Quali sono gli scopi di ENBAss?
Scopo principale di ENBAss è promuovere e sostenere il dialogo sociale tra datori di lavoro e dipendenti. Fornisce assistenza contrattuale e realizza gli strumenti operativi previsti dal CCNL 2014 (indennità agli agenti per malattia dei dipendenti, formazione e riqualificazione professionale, cassa malattia dipendenti, commissione paritetica nazionale, ecc.).

Come si sostiene ENBAss?
I fondi di ENBAss pervengono dai contributi che i datori di lavoro e i dipendenti versano mensilmente e che sono previsti dagli artt. 3 e 4 del CCNL 2014 e da successivi accordi intervenuti tra le parti (accordo di luglio 2015).

Sede Legale
Via del Tritone, 46 - 00187 Roma
Tel. 066797875 – Fax 06 6786271
www.enbass.it
mail:info@enbass.it

A quanto ammonta il <u>contributo complessivamente dovuto per ENBAss</u> dal dipendente e dal datore di lavoro?

Gli artt. 3 e 4 del CCNL 2014, modificati dalle parti a luglio 2015, prevedono:

- a carico del datore di lavoro: € 6,50 + 0,55% della retribuzione lorda, come indicata in busta per ciascun lavoratore per tale voce (quale imponibile INPS) per **12** mensilità;
- a carico di ciascun lavoratore: € 1,00 per 12 mensilità.

Complessivamente, il contributo all'ENBAss è stato notevolmente ridotto rispetto all'1,95% su 14 mensilità, come era previsto nella precedente versione degli artt. 3-4 del CCNL.

Quali sono le modalità di finanziamento dell'ENBAss?
La quota di finanziamento ENBAss di competenza del lavoratore è trattenuta dal datore di lavoro su ciascuna delle 12 mensilità ed indicata nella busta paga e nel libro unico con specifica voce.
La quota di finanziamento, sia in capo al datore di lavoro che al lavoratore, va versata a mezzo **F24 con indicazione del codice "ENBA", e inserite nel uniemens**.
Entrambe le voci vanno versate mensilmente nel mese successivo a quello di erogazione dello stipendio e contemporaneamente alla scadenza INPS (art.32 comma 4 ccnl). I dati contributivi mensili vanno comunicati con accesso a mezzo password al sito www.enbass.it, insieme al numero dei dipendenti con indicazione di eventuali part-time, i contratti a tempo determinato e altri, la retribuzione complessiva ed il totale delle quote versate.

Da quale data si è tenuti al versamento del contributo ENBAss?
Dal primo ottobre 2015, nella misura prevista dall'accordo modificativo degli artt. 3 e 4 del CCNL 2014 (accordo del luglio 2015).

Che cosa rimborsa ENBAss in caso di assenza per malattia del dipendente?
L'ENBAss rimborsa quanto corrisposto dal datore di lavoro al dipendente per le assenze in caso di malattia e/o infortunio (con i limiti previsti nell'art.48 CCNL) qualora non vi sia la copertura di istituti pubblici di assistenza.
Non sono quindi compresi nei rimborsi erogati da ENBAss i casi di:
- Assenze per infortunio sul lavoro e malattie professionali (in quanto coperti da INAIL);
- Assenze per parto, aborto volontario non terapeutico , gravidanza e puerperio (in quanto coperti da INPS).
Per malattia si intende ogni alterazione dello stato di salute rilevabile obiettivamente che comporti l'incapacità di svolgere l'attività lavorativa, e deve essere comprovata da certificazione medica o documentazione idonea.
Il rimborso potrà essere richiesto con la modulistica predisposta dall'Ente da inviare per via telematica.
La richiesta di rimborso deve essere inviata dal datore di lavoro all'ENBAss al termine del periodo di malattia e NON oltre i due mesi dal termine della stessa.

Sede Legale
Via del Tritone, 46 - 00187 Roma
Tel. 066797875 – Fax 06 6786271
www.enbass.it
mail:info@enbass.it

Quale documentazione è necessario produrre per richiedere il rimborso in caso di assenza per malattia del dipendente?
Oltre al modulo e al format on line debitamente compilati, per ottenere il rimborso è necessario produrre:
- copia del cedolino paga sottoscritto dal dipendente da cui risulti il pagamento anche nel periodo del rimborso richiesto;
- certificazione medica di inizio malattia e successiva sino al termine unitamente ad altra eventuale certificazione comprovante il ricovero ospedaliero (es. certificati di ricovero e dimissione).
Salvo casi particolari, il rimborso viene effettuato entro il mese successivo a quello di pervenimento all'ENBAss della documentazione completa.

Esiste un periodo di tempo massimo per l'indennità?
L'indennità al datore di lavoro copre fino a un anno di assenza per malattia del dipendente con i limiti previsti dall' 48 del CCNL 2014.

Da quando è possibile richiedere il rimborso delle assenze dei lavoratori?
Le richieste di rimborso saranno gestite dal QUARTO mese di iscrizione all'ENBAss, dovendo essere stati versati almeno TRE mesi di contribuzione precedentemente al verificarsi della malattia del dipendente.

I dipendenti possono accedere a prestazioni particolari?
Per i dipendenti è stata costituita la Cassa Lavoratori Agenziali che, a mezzo di una Cassa Sanitaria (RBM Salute), garantisce rimborsi per diverse prestazioni a seguito di malattia e infortunio sino ad un capitale di € 100.000, salvo i vari sottolimiti.

Vi sono soggetti diversi dai lavoratori agenziali che possono beneficiare della Cassa Malattia?

1) E' possibile aderire alle prestazioni sanitarie, previste per i dipendenti delle Agenzie, anche per gli Agenti associati all'Ente, i quali desiderino utilizzare tale opportunità; nella sezione Documenti nella area riservata è visionabile il testo delle coperture.
Riportiamo la procedura da seguire per poter attivare la propria posizione:
* procedere alla registrazione sul nostro portale http://www.enbass.it/portale della posizione dell'agente (anagrafica etc.), come già effettuato per i dipendenti.
* inviare POI il contributo annuo di € 90,00 da corrispondersi in unica soluzione annuale anticipata (attenzione: il premio è di 90€ per le inclusioni fino al 30.6 di ogni anno (100%) e poi di 54 € (60%) per i mesi seguenti), per ogni Agente responsabile dell'attività di intermediazione assicurativa utilizzando i seguenti riferimenti:
intestatario del cc bancario: E.N.B.Ass IBAN: IT 53 T 01030 03200 000006309819
Causale:contributo annuale copertura sanitaria CASSA RBMSalute (PARTITA IVA AZIENDA + CODICE FISCALE AGENTE)
* poichè E.N.B.Ass provvede al versamento alla CASSA il 16 di ogni mese, le garanzie saranno operative dal primo giorno del mese seguente al pervenimento del contributo, qualora lo stesso sia disponibile entro il 15 del mese; altrimenti si dovrà attendere il primo giorno del secondo mese.

Sede Legale
Via del Tritone, 46 - 00187 Roma
Tel. 066797875 – Fax 06 6786271
www.enbass.it
mail:info@enbass.it

2) Dal 1.10.2016 i familiari di agenti e dipendenti iscritti possono aderire ai piani sanitari integrativi di RBM SALUTE – CONVENZIONE E.N.B.Ass seguendo la procedura riportata nel portale di E.N.B.Ass.

Quale è il costo sostenuto dagli impiegati per la garanzia RBM?

Per gli impiegati il costo trattenuto in busta paga mensilmente è di 1 euro (per 12 mensilità) e viene integrato dalla contribuzione dei datori di lavoro.

Distinti saluti

Il Presidente
Pier Giorgio Pistone